

Camera dei Deputati

**Legislatura 17
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/01717
presentata da **TINAGLI IRENE** il **05/09/2013** nella seduta numero **71**

Stato iter : **CONCLUSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI , data delega **05/09/2013**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
GIOVANNINI ENRICO	MINISTRO, LAVORO E POLITICHE SOCIALI	04/02/2014

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

SOLLECITO IL 02/12/2013

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/02/2014

CONCLUSO IL 04/02/2014

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

SIGLA O DENOMINAZIONE :DL 1996 0103, ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI IMPIEGATI DELL' AGRICOLTURA
(ENPAIA)

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01717

presentato da

TINAGLI Irene

testo di

Giovedì 5 settembre 2013, seduta n. 71

TINAGLI. — **Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.** — Per sapere – premesso che:

la Cassa di previdenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati inclusa nell'ENPAIA, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, rappresenta la gestione previdenziale della relativa categoria professionale e si caratterizza pressoché per l'assenza di pensionati, per il costante aumento degli iscritti e per la loro giovane età media;

la cassa previdenziale AGROTECNICI/ENPAIA, essendo successiva alla riforma operata con la legge n. 335 del 1995, applica fin dall'inizio il sistema contributivo puro;

la prudente ed oculata gestione compiuta dagli amministratori ha sempre consentito, nonostante si tratti di una fra le più piccole casse previdenziali, di chiudere i bilanci in utile e di rivalutare il montante contributivo utilizzando esclusivamente i proventi degli investimenti finanziari, tanto che nel 2010 il «Nucleo di valutazione della Spesa Previdenziale» del Ministero del lavoro ha definito la Cassa AGROTECNICI/ENPAIA in grado di «garantire la sostenibilità previdenziale all'infinito»;

le casse autonome di previdenza dei liberi professionisti non ricevono alcun aiuto, né diretto né indiretto, dallo Stato e devono provvedere in autonomia al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, alla rivalutazione ed al pagamento delle pensioni;

la Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA, così come ogni altra cassa di previdenza dei liberi professionisti, ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, deve rivalutare le pensioni dei propri iscritti utilizzando un indice pre-definito, rappresentato dalla media del PIL nazionale degli ultimi cinque anni; questo indice, che nel 2009 era ancora del 3,320 per cento, per effetto della crisi economica nel 2011 è sceso a 1,6165 per cento e nel 2012 ad 1,1344 per cento; per il corrente anno si prevede un'ulteriore diminuzione, con l'effetto di riversare sulle future pensioni (che vengono pertanto solo minimamente incrementate) l'effetto della recessione economica;

il Comitato amministratore della Cassa AGROTECNICI/ENPAIA, preoccupato per gli effetti sul tasso di sostituzione del modesto incremento delle pensioni che si è verificato nel 2011 e nel 2012 (e che inevitabilmente si verificherà anche negli anni a venire), il 12 aprile 2012 ha deliberato di incrementare del 50 per cento il tasso di rivalutazione del montante contributivo, così portando il tasso di investimento del 2011 da 1,6165 per cento a 2,42475 per cento. Analogo incremento del 50 per cento è stato deciso per l'aliquota di rivalutazione del 2012;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha tuttavia bocciato la delibera del comitato amministratore della Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA, sostanzialmente con la motivazione dell'impossibilità di modificare l'indice di rivalutazione di cui al decreto legislativo n.

103 del 1996, che il Ministero ritiene debba essere uguale per tutte le casse di previdenza dei professionisti;

l'argomentazione ministeriale non pare condivisibile sia perché il decreto legislativo n. 103 del 1996 si preoccupa di garantire a tutti gli iscritti nelle gestioni previdenziali dei professionisti una rivalutazione minima dei contributi versati, e non una rivalutazione massima, ma soprattutto perché non esiste alcuna disposizione che impedisca di erogare trattamenti previdenziali più congrui, senza oneri per lo Stato, con contributi a carico degli stessi previdenti;

nel caso concreto, la maggior rivalutazione del 50 per cento dei contributi pensionistici versati viene effettuata utilizzando solo una parte degli utili conseguiti nel 2011;

i consistenti utili delle precedenti annualità non vengono toccati, ed anzi incrementati;

il bilancio tecnico-attuariale a 50 anni della Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli agrotecnici laureati è ampiamente positivo e lo stesso nucleo di valutazione della spesa previdenziale ha certificato la «sostenibilità all'infinito» della Gestione;

il regolamento della gestione previdenziale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, approvato dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'articolo 28 espressamente prevede che le «eventuali eccedenze risultanti dall'ordinaria rivalutazione dei conti individuali» siano conferite in uno speciale Fondo di riserva sul «cui utilizzo dispone il Comitato Amministratore», il quale si è legittimamente espresso decidendo di destinare una parte degli utili del 2011 e del 2012 alla rivalutazione delle future pensioni, per rafforzare il tasso di sostituzione;

prima ancora di assumere la citata decisione, il Comitato amministratore della gestione previdenziale aveva provveduto a modificare il proprio regolamento previdenziale, prevedendo la possibilità per gli iscritti di versare aliquote superiori al 10 per cento minimo previsto per legge, potendo perciò elevare l'aliquota contributiva fino al 26 per cento, ciò sempre allo scopo di elevare il tasso di sostituzione pensionistico. A questo obiettivo, infatti, si può pervenire in due modi: sia aumentando l'importo dei contributi che si versano e sia lasciandoli invariati ma aumentando la loro redditività;

tuttavia la prima soluzione pesa esclusivamente sui previdenti che devono pagare cifre superiori (cosa non sempre possibile in momenti di grave crisi economica), mentre la seconda non grava sui previdenti, ma sulle casse previdenziali, le quali sono chiamate a rendere gestioni inappuntabili e rigorose, riducendo le spese all'essenziale;

l'ipotesi di elevare il rendimento del montante contributivo è inoltre preferibile perché disincentiva lo svolgimento dell'attività «in nero», innescando quindi un meccanismo virtuoso che premia il rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali;

di fronte al diniego all'incremento del rendimento dei contributi previdenziali opposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il comitato amministratore della Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA ha ritenuto di doverlo impugnare al TAR Lazio il quale, con sentenza di merito n. 6954 dell'11 luglio 2013, ha rigettato il ricorso e la vicenda è attualmente in attesa del giudizio di appello del Consiglio di Stato;

pertanto, nonostante la certificata sostenibilità previdenziale (entrate per contributi ed uscite per prestazioni) ben oltre i 50 anni richiesti per legge, l'esistenza di un adeguato fondo di riserva, la perfetta aderenza della decisione di aumentare del 50 per cento il rendimento del montante

contributivo con quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento previdenziale, gli iscritti alla Gestione AGROTECNICI/ENPAIA si vedono rivalutare i propri contributi previdenziali in misura di gran lunga inferiore a quanto sarebbe avvenuto se il Ministero del lavoro avesse autorizzato la delibera del comitato amministratore, di adeguamento del rendimento –:

se il Ministro interrogato non ritenga necessario intervenire urgentemente chiarendo che la Gestione previdenziale AGROTECNICI/ENPAIA (così come ogni altra gestione previdenziale virtuosa e con i conti in ordine) abbia l'obbligo di garantire la rivalutazione dei contributi versati dagli iscritti almeno nella misura minima prevista dal decreto legislativo n. 103 del 1996 (media quinquennale del PIL), ma altresì possa aumentare l'indice di rivalutazione, purché nel rispetto del proprio Regolamento, della sostenibilità previdenziale di lungo periodo (almeno 50 anni) e con l'obiettivo – peraltro indicato come «prioritario» dallo stesso Governo – di garantire il più adeguato tasso di sostituzione previdenziale (cioè pensioni più dignitose), senza oneri a carico dello Stato. (4-01717)

RISPOSTA ATTO

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 4 febbraio 2014

nell'allegato B della seduta n. 166

4-01717

presentata da

TINAGLI Irene

Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, con cui si chiede quali iniziative si intendano assumere in ordine alla gestione separata della Cassa agrotecnici presso l'ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, si rappresenta quanto segue.

Come rammentato dallo stesso interrogante, il Tar Lazio, sezione terza bis, con sentenza n. 6954 del 2013 depositata il 17 luglio 2013, ha respinto il ricorso proposto dall'Enpaia per l'annullamento della nota di questo Ministero (18 gennaio 2013), con la quale è stata negata l'approvazione della delibera n. 3 del 2012 adottata dal Comitato amministratore della gestione separata della Cassa agrotecnici presso l'Enpaia. Avverso tale sentenza l'Enpaia ha proposto ricorso in appello.

Con la suddetta delibera, il Comitato della citata gestione separata intendeva destinare il rendimento della gestione finanziaria della cassa in parte alla rivalutazione dei montanti individuali e in parte al fondo di riserva. Questo Ministero, con la nota impugnata, negava invece l'approvazione della delibera rilevando l'impossibilità per l'ente di utilizzare le somme del fondo di riserva per l'integrazione dei montanti, in quanto si verrebbe a prefigurare una variazione rispetto al metodo di calcolo contributivo previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 che gli enti previdenziali privati sono tenuti ad applicare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. La nota precisava altresì che l'eventuale differenza positiva tra i rendimenti degli investimenti ed il tasso di capitalizzazione del Pil deve essere accantonata all'apposito fondo di riserva per la sola tutela dei rischi finanziari.

Con il ricorso giurisdizionale, finalizzato all'annullamento della nota ministeriale, l'Enpaia eccepiva che l'articolo 1 della legge n. 335 del 2005 non vieta che il tasso di capitalizzazione possa essere aumentato essendo il tasso de quo variabile per definizione, sembrando logico che la legge ne individui un livello minimo inderogabile per tutti solo in peius e non già quando è modificato in aumento.

Sul punto il Tar Lazio, nel respingere il ricorso anche con riferimento ad altre censure proposte e attinenti ad aspetti procedurali, ha precisato invece che l'unica rivalutazione dei montanti individuali degli iscritti è quella pubblica, valida per tutte le Casse previdenziali e calcolata dall'istituto nazionale di statistica sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale.

Ulteriori considerazioni valgono a sostegno delle determinazioni assunte con la nota impugnata. L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 103 del 1996, infatti, prevede che per la determinazione delle prestazioni previdenziali erogate dagli enti costituiti ai sensi del medesimo decreto si applica il sistema di calcolo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995,

n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 4». Il sistema di calcolo applicabile è dunque quello previsto per il sistema generale (articolo 1, comma 8 e seguenti, della legge n. 335 del 1995), secondo cui per la «determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione». Il tasso annuo di capitalizzazione è fissato dal legislatore in misura pari alla «variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare».

Tale modalità di determinazione costituisce uno degli aspetti attraverso il quale la riforma del sistema pensionistico operata dalla legge n. 335 del 1995 ha inteso realizzare l'armonizzazione dei regimi pensionistici e la stabilizzazione della spesa pensionistica in rapporto al Pil, elementi questi che costituiscono alcuni dei principi generali della riforma stessa. Occorre peraltro considerare che gli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 sono privati ma esercitano, pur nel rispetto della autonomia loro garantita dall'assetto normativo vigente, funzioni e finalità previste dal dettato costituzionale e, come tali, sono soggetti ad una serie di previsioni che evidenziano il carattere pubblicistico dell'attività svolta. Essi, infatti, come peraltro confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 6014 del 2012), sono inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ex articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, di conseguenza, sono destinatari dei provvedimenti legislativi di riduzione e contenimento della spesa pubblica.

Inoltre, in una prospettiva, dinamica, la «certificazione» dell'equilibrio gestionale degli enti medesimi a garanzia della sostenibilità futura delle relative gestioni, è affidata a bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale elevato a 50 anni dalle disposizioni normative di cui all'articolo 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Viene così evidenziata la prospettiva di lungo periodo che il legislatore disegna per tali enti a garanzia di finalità costituzionalmente previste che, pertanto, non possono essere sacrificate da provvedimenti di carattere contingente (come la destinazione degli utili del bilancio di attività all'aumento del tasso di capitalizzazione invece che al fondo di riserva) che si pongono altresì in contrasto con il sistema di calcolo contributivo delineato dal legislatore medesimo.

Peraltro l'impossibilità di derogare al sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, come delineato dalla legge n. 335 del 1995, discende dal tenore letterale della disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 103 del 1996 che limita il potere normativo del regolamento attuativo degli enti previdenziali privati agli aspetti inerenti la identificazione dei soggetti obbligati alla contribuzione e la misura dei contributi, senza attribuire in alcuna misura poteri derogatori in tema di determinazione delle prestazioni previdenziali. Stante, pertanto, la complessiva evoluzione della normativa previdenziale come si è andata delineando dall'atto della costituzione degli enti fino ai successivi interventi normativi, e tenuto conto delle finalità, il cui carattere pubblicistico è stato evidenziato dalla giurisprudenza, e delle funzioni svolte dagli enti previdenziali privati, i margini di intervento discrezionale assentiti dal regolamento si sono notevolmente ridotti; le amministrazioni vigilanti, conseguentemente, hanno ritenuto prevalente ed

inderogabile il rispetto del quadro normativo vigente richiamato nella suddetta nota ministeriale. Da qui l'impossibilità – cui si fa espresso riferimento nella nota impugnata – per l'ente ricorrente di utilizzare le somme del fondo di riserva per l'integrazione dei montanti, prefigurandosi in tal modo, una violazione del quadro normativo vigente attraverso una variazione al metodo di calcolo contributivo previsto dalla legge n. 335 del 1995 che codesto ente è tenuto ad applicare.

Non appare, inoltre, condivisibile quanto prospettato dall'interrogante ove ritiene preferibile elevare il rendimento del montante contributivo in quanto disincentiva lo svolgimento dell'attività in nero innescando un meccanismo virtuoso che premia il rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali; occorre tenere in considerazione, infatti, che gli incentivi all'emersione hanno natura del tutto diversa e si sviluppano in direzione dell'onere contributivo previsto non a carico dei lavoratori autonomi, ma dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, per i quali le aliquote di finanziamento hanno percentuali molto più consistenti rispetto a quelle previste per i liberi professionisti.

La garanzia della sostenibilità dei sistemi previdenziali per il futuro, nonché dell'adeguatezza delle prestazioni erogate, pertanto, costituisce la principale tra le finalità previste dalla disciplina vigente (oltre alla armonizzazione dei sistemi pensionistici e alla relativa stabilizzazione della spesa); l'effettiva realizzazione di tale finalità inderogabile è quindi garantita dalle previsioni che, da un lato, prevedono l'aumento della redditività attraverso il riferimento al Pil nazionale o la possibilità di incrementare l'importo della contribuzione dovuta aumentando la relativa aliquota di finanziamento, e, dall'altro, la destinazione degli utili della gestione all'apposito fondo di riserva costituito a garanzia delle prestazioni future (che, peraltro, l'ente in questione ancora non eroga trattandosi di un ente di relativa recente costituzione).

Ciò premesso, a legislazione vigente deve anche rappresentarsi, in una prospettiva di rievitazione futura, che il richiamato vincolo di capitalizzazione (in passato spesso restrittivo rispetto alla redditività netta conseguita dagli enti durante la gestione), nonché la sovra capienza del gettito della contribuzione integrativa (fissata al 2 per cento fino all'entrata in vigore della legge n. 133 del 2011 a seguito della quale l'aliquota può essere fissata fra il 2 per cento ed il 5 per cento del reddito dichiarato ai fini Iva), posti i livelli sensibilmente inferiori degli oneri correnti di gestione ed amministrazione, hanno effettivamente determinato la costituzione, presso taluni enti, di riserve patrimoniali di entità non trascurabile.

La questione è comunque all'attenzione di questo Ministero, considerato che non è stata ancora definita la destinazione d'uso dei citati fondi. Al riguardo è intendimento di questa amministrazione avviare un confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a formulare una proposta normativa che regoli l'utilizzo delle suddette liquidità, al di là della cogenza della rivalutazione dei montanti in funzione del Pil, nel senso auspicato dall'interrogante.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Enrico Giovannini.